

e/o dei servizi, oppure del divieto di discriminazione di cui all'art. 12, in combinato disposto con l'art. 18 del Trattato CE.

- 2) Nei limiti in cui siano applicabili le disposizioni del Trattato CE relative alla libera circolazione dei beni e/o dei servizi, se un divieto di ammissione dei non residenti ai coffeeshops come disposto dall'art. 2.3.1.3e, 1° comma, dell'APV (*Algemene plaatselijke verordening*, regolamento generale locale di Maastricht), in combinato disposto con la decisione del sindaco 13 luglio 2006, costituisca un mezzo idoneo e proporzionale per ridurre il turismo della droga e il disturbo da esso provocato.
- 3) Se il divieto di discriminazione dei cittadini dell'Unione sulla base della nazionalità, di cui all'art. 12, in combinato disposto con l'art. 18 del Trattato CE, sia applicabile al regime relativo all'ammissione di non residenti ai coffeeshops, qualora e nei limiti in cui non trovino applicazione le disposizioni del Trattato CE sulla libera circolazione dei beni e dei servizi.
- 4) In caso di risposta affermativa, se la relativa discriminazione indiretta tra residenti e non residenti sia giustificata e se il divieto di ammissione di non residenti ai coffeeshops rappresenti un mezzo idoneo e proporzionale per ridurre il turismo della droga e il disturbo da esso provocato.

Ricorso proposto il 16 aprile 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-139/09)

(2009/C 141/58)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sig.ra L. de Schietere de Lophem e sig. A. Marghelis, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/21/CE, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE⁽¹⁾ o, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva;

— condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine entro il quale la direttiva 2006/21/CE avrebbe dovuto essere trasposta è scaduto il 30 aprile 2008. Orbene, alla data di proposizione del presente ricorso, il convenuto non aveva ancora adottato tutte le necessarie misure di trasposizione della direttiva o, comunque, non ne aveva informato la Commissione.

⁽¹⁾ GU L 102, pag. 15.

Ricorso proposto il 21 aprile 2009 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-141/09)

(2009/C 141/59)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Dejmek e J. Sénéchal, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali⁽¹⁾, ed in particolare agli artt. da 1 a 4, da 5 a 8, all'art. 13, nonché agli artt. 16 e 9, n. 2 della medesima, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 19 di tale direttiva;

— condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine entro il quale la direttiva 2005/56/CE avrebbe dovuto essere trasposta è scaduto il 14 dicembre 2007. Orbene, alla data di proposizione del presente ricorso, il convenuto non aveva ancora adottato tutte le necessarie misure di trasposizione della direttiva o, comunque, non ne aveva informato la Commissione.

⁽¹⁾ GU L 310, pag. 1.

Ricorso proposto il 27 aprile 2009 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-149/09)

(2009/C 141/60)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Dejmek e J. Sénéchal, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del

Consiglio 6 settembre 2006, 2006/68/CE, che modifica la direttiva 77/91/CEE del Consiglio relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale ⁽¹⁾ o, comunque, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva;

— condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine entro il quale la direttiva 2006/68/CE avrebbe dovuto essere trasposta è scaduto il 15 aprile 2008. Orbene, alla data di proposizione del presente ricorso, il convenuto non aveva ancora adottato tutte le necessarie misure di trasposizione della direttiva o, comunque, non ne aveva informato la Commissione.

⁽¹⁾ GU L 264, pag. 32.

Ordinanza del presidente della Seconda Sezione della Corte 12 marzo 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van koophandel Brussel — Belgio) — Beecham Group plc, SmithKline Beecham plc, Glaxo Group Ltd, Stafford-Miller Ltd, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare NV, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare BV/Andacon NV

(Causa C-132/07) ⁽¹⁾

(2009/C 141/61)

Lingua processuale: l'olandese

Il presidente della Seconda Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 117 del 26.5.2007.

Ordinanza del presidente della Corte 13 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-112/08) ⁽¹⁾

(2009/C 141/62)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 128 del 24.5.2008.

Ordinanza del presidente della Corte 3 marzo 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — procedimento avviato da Hermann Fisher, Rolf Schlatter, nei confronti di: Regierungspräsidium Freiburg

(Causa C-193/08) ⁽¹⁾

(2009/C 141/63)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 183 del 19.7.2008.

Ordinanza del presidente della Corte 12 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

(Causa C-234/08) ⁽¹⁾

(2009/C 141/64)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 183 del 19.7.2008.

Ordinanza del presidente della Settima Sezione della Corte 5 febbraio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Malta

(Causa C-269/08) ⁽¹⁾

(2009/C 141/65)

Lingua processuale: il maltese

Il presidente della Settima Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 197 del 2.8.2008.